

COMUNE DI NAPOLI

Regolamento per la disciplina del servizio pubblico degli autoveicoli di noleggio da piazza

(Adottato con Deliberazione Consiliare n° 1 del 13/12/973, vistato dal Comitato Regionale di Controllo nella seduta dell' 8/1/974 V. 6, prot. n° 131948, approvata dal Ministero dei Trasporti con nota del 5/6/974, prot. n° 2819/CA/NA D.C. III - Div. 34ª.)

Titolo I Norme Generali

Art. 1

Art. 2

Art. 3

Art. 4

Art. 5

Titolo II Modalità per il rilascio delle licenze di esercizio e delle autorizzazioni comunali a condurre autopubbliche - cambi d'intestazione delle licenze

Art. 6

Art. 7

Art. 8

Art. 9

Art. 10

Art. 11

Art. 12

Art. 13

Art. 14

Titolo III Obbligo dei titolari della licenza di esercizio e dei prestatori di lavoro conducenti autopubbliche

Art. 15

Art. 16

Art. 17

Art. 18

Art. 19

Art. 20

Titolo IV Decadenza, revoca e sospensione della licenza di esercizio e dell'autorizzazione a condurre autopubbliche

Art. 21

Art. 22

Art. 23

Art. 24

Art. 25

Art. 26

Titolo V Disciplina del servizio posteggi e tasseometri, vigilanza sul servizio e verifica automezzi

Art. 27

Art. 28

Art. 29

Art. 30

Art. 31

Art. 32

Art. 33

Art. 34

Art. 35

Art. 36

Art. 37

Art. 38

Titolo VI Disposizioni finali

Art. 39

Art. 40

Art. 41

Titolo VII Stipula di polizze assicurative

Art. 42

Titolo VIII Norme transitorie

Art. 43

Date da ricordare

Riepilogo concernente modificazioni, aggiunzioni, soppressioni, ecc. Apportate ad alcuni articoli del regolamento di corso pubblico per servizio da piazza a tassametro

TITOLO I

Norme generali

Art. 1

Il servizio pubblico degli autoveicoli da noleggio da piazza, nell'ambito del territorio di questo comune, è disciplinato, oltre che dal D.P.R. 15/6/959, n° 393, e relativo Regolamento di esecuzione, dagli artt. 105 e 113 del T.U. 8/12/933, n° 1740, e dalle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 2

Per servizio pubblico con autoveicoli da noleggio da piazza si intende quello che viene esercitato con autoveicoli stazionanti, a disposizione del pubblico, nelle località all'uopo stabilite dal Comune, provvisti di apparecchio tassametrico, di segnale luminoso <<TAXI>>, di targa municipale con scritta in nero <<SERVIZIO PUBBLICO>> recante il numero progressivo matricolare stabilito dall'Autorità comunale, di ogni altro prescritto contrassegno riconosciuto idoneo per il servizio da piazza dall'Ispettorato Compartimentale della Motorizzazione Civile ai sensi dell' art. 54 del D.P.R. 15/6/959, n° 393, e muniti di carta di circolazione di cui all'art.. 58 - comma sesto, del D.P.R. 15/6/959, n° 393.

Art. 3

Il Consiglio Comunale delibera:

- a) Il numero degli autoveicoli da piazza occorrente per il trasporto di persone in rapporto alle esigenze del traffico e della cittadinanza.
- b) Il tipo di apparecchio tassametrico che deve essere applicato da ogni autoveicolo da piazza, nonché tutte quelle misure che ne assicurino il buon funzionamento e ne impediscano la manomissione.

Art. 4

La Giunta Municipale delibera:

- a) La concessione delle licenze di esercizio;
- b) La revoca delle medesime.

Art. 5

Il Sindaco determina con ordinanza:

- a) La data e le modalità della visita degli autoveicoli prima dell'ammissione al servizio, della verifica annuale ordinaria, nonché delle altre verifiche che possono essere ritenute necessarie. Tali visite e verifiche non possono implicare, però, accertamenti di carattere tecnico, in quanto essi sono riservati - dalle vigenti disposizioni di legge - all' Ispettorato Compartimentale della Motorizzazione Civile cui il Sindaco deve far pervenire denuncia qualora venga riscontrato che un autoveicolo non risponda più ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione.

Qualora risulti che l'autoveicolo da piazza non sia nel dovuto stato di conservazione e di decoro è disposta la sospensione della licenza comunale ed è fatto obbligo al titolare di provvedere - entro un termine da prefissarsi - alla messa in efficienza od alla sostituzione dell'autoveicolo, pena la revoca della licenza.

- b) Le località in cui è consentito lo stazionamento degli autoveicoli da noleggio da piazza, precisando la zona ad essi riservata ed il numero massimo dei mezzi che vi possono sostare.
- c) Gli orari ed i turni ordinari di servizio, sentite le Organizzazioni Sindacali di Categoria.
- d) Gli orari ed i turni agevolati per quei tassisti che hanno superato il 30° anno di anzianità di servizio o il 65° anno di età, compatibilmente con le esigenze di servizio.

E' in facoltà del Sindaco di adottare tutte le misure idonee a garantire il miglior funzionamento del servizio cui trattasi.

TITOLO II

Modalità per il rilascio delle licenze di esercizio e delle autorizzazioni comunali a condurre autopubbliche - cambi d'intestazione delle licenze.

Art. 6

Chi intende adibire il proprio autoveicolo al servizio pubblico di noleggio da piazza, deve fare domanda in carta legale al Sindaco, indicando l'automezzo per il quale chiede la licenza di esercizio, la propria abitazione nonché la ubicazione dell'autorimessa nel Comune.

Il richiedente non può ottenere - concorrendo i requisiti prescritti da presente Regolamento - più di una sola licenza d'esercizio.

Art. 7

Il richiedente deve possedere i seguenti requisiti:

- a) Età non inferiore a 18 anni;
- b) L'assenza di precedenti penali particolarmente rilevanti ai fini dell'espletamento del servizio pubblico da piazza;
- c) Buona condotta;
- d) Residenza stabile in un Comune della Provincia di Napoli;
- e) Cittadinanza italiana;
- f) Iscrizione cui all'art. 121 del T.U. della legge di PS 18 giugno 1931 n° 773;
- g) Licenza di scuola media inferiore per coloro che hanno compiuto la scuola dell'obbligo dopo il 1962.

I richiedenti non devono svolgere altra attività lavorativa e non devono avere altri cespiti che a giudizio dell'Autorità Comunale, siano sufficienti al mantenimento proprio e dei familiari a carico.

All'atto della presentazione dell'istanza l'interessato deve esibire, in visione, all'Ufficio competente, la patente di abilitazione alla guida dei veicoli in servizio pubblico prescritto dall'art. 80 del D.P.R. 15/6/1959, n° 393, e deve allegarvi due fotografie formato tessera, nonché esibire la bolletta comprovante il pagamento presso l'Ufficio del registro della tassa di concessione governativa.

Non è consentito il rilascio della licenza comunale di esercizio a favore dei richiedenti che abbiano superato il 65° anno di età all'atto della presentazione della domanda e tale limite di età non dovrà essere stato superato alla data di esecutività del provvedimento di rilascio di detta licenza.

Non è consentito, inoltre, il rilascio della licenza comunale di esercizio a favore di persone giuridiche.

Art. 8

Costituiscono, nell'ordine, il titolo di preferenza per la concessione della licenza comunale di cui trattasi:

- a) L'essere, all'atto della presentazione della domanda, conducente di autoveicoli da piazza in Napoli ed aver prestato servizio per almeno cinque anni;
- b) L'essere in possesso di una di quelle qualifiche per le quali le leggi o i regolamenti in vigore riconoscono al richiedente stesso un diritto di precedenza nell'assegnazione di pubblici impieghi;
- c) La conoscenza di una o più lingue estere.

Art. 9

Agli effetti del presente Regolamento l'Autorità Comunale rilascia al richiedente, per l'autoveicolo ammesso al servizio pubblico da piazza, una licenza nella quale sono riportati il numero della targa Municipale, quello della targa di riconoscimento e gli estremi della carta di circolazione dell'autoveicolo stesso.

La licenza comunale va portata, unitamente agli altri documenti di circolazione, sull'autoveicolo in modo da esibirla ad ogni richiesta degli incaricati per l'espletamento dei servizi di polizia stradale, previsti dall'art. 137 del D.P.R. 15/6/959, n° 393.

La licenza comunale di esercizio scade il 31 dicembre di ogni anno.

La licenza che sia rilasciata durante l'ultimo trimestre dell'anno sarà, però, valida fino al 31 dicembre dell'anno successivo.

La licenza è rinnovabile annualmente.

All'uopo l'interessato dovrà produrre apposita istanza ed esibire il certificato di iscrizione della questura, la carta di circolazione ed il foglio complementare entro il 1° ottobre di ciascun anno.

La licenza comunale deve essere restituita alla Direzione di P.U. in caso di scadenza senza rinnovo.

Quando per una licenza si verifica la scadenza senza rinnovo, nonché la decadenza, la

rinuncia e la revoca, la Direzione di P.U. ne deve dare comunicazione all'Ispettorato Compartimentale della Motorizzazione Civile per i provvedimenti di competenza.

Art. 10

E' fatto obbligo al titolare, sotto pena di decadenza, di provvedere al ritiro della licenza e di iniziare il servizio non oltre due mesi dalla notifica della comunicazione dell'avvenuto rilascio.

La consegna della licenza all'interessato resta, tuttavia, subordinata alla esibizione della carta di circolazione di cui all'art. 58 del D.P.R. 15/6/959, n° 393, dalla quale risulti che il titolare è proprietario dell'autovettura da ammettere al servizio, alla dimostrazione di essere assicurato, per le responsabilità civili presso terzi, ivi comprese le persone e cose trasportate, secondo le prescrizioni in materia adottate dalla Giunta Municipale, nonché alla dimostrazione, nel modo che sarà stabilito con apposita ordinanza sindacale di conoscere perfettamente la topografia e la toponomastica del territorio del Comune e le tariffe in vigore.

Il titolare della licenza deve condurre personalmente la propria autovettura. E' consentito, tuttavia, ai titolari di avvalersi delle prestazioni di conducenti, muniti della speciale autorizzazione dell'Autorità Comunale, nei seguenti casi:

- a) Quando, per motivi di salute, non siano temporaneamente in grado di espletare personalmente il servizio, limitatamente al periodo risultante da apposita certificazione medica e salvo i controlli da parte dell'Ufficiale Sanitario del Comune.
- b) In caso di invalidità permanente sopravvenuta;
- c) In caso di revoca della patente dovuta unicamente alla sopravvenuta mancanza, nella persona del titolare, dei requisiti fisici e psichici prescritti, ai sensi dell'art. 91, n° 1 del T.U. approvato con D.P.R. 15/6/959, n° 393;
- d) In determinate ore della giornata o in determinate giornate del turno di servizio, qualora ricorrano particolari circostanze la cui eccezionalità dovrà essere in volta preventivamente valutata dalla Direzione P.U.;
- e) Durante il periodo nel quale il titolare presti servizio militare per adempiere agli obblighi di leva o perchè venga richiamato alle armi;
- f) Durante il periodo in cui sia stata sospesa la validità della patente di guida ai sensi dell'art. 91 sopra citato;
- g) Al compimento dal 65° anno di età;
- h) Durante il periodo delle ferie annuali non superiore, in un anno, a trenta giorni;
- i) Quando si verifichi la circostanza prevista dall'ultimo comma dell'art. 13 a seguito del cambio d'intestazione e dell'art. 14 a seguito della morte del titolare.

Art. 11

Coloro che intendono esser autorizzati a sostituire i titolari nella condotta delle autovetture di noleggino da piazza debbono presentare apposita istanza al sindaco in carta legale.

Il richiedente deve possedere i seguenti requisiti:

- a) Età non inferiore ai 18 anni;

- b) cittadinanza italiana;
- c) Residenza stabile in un Comune della Provincia di Napoli;
- d) Iscrizione di cui all'art. 121 T.U. della legge di P.S. 18/6/931 n° 773;
- e) Licenza di scuola media inferiore per coloro che hanno compiuto la scuola dell'obbligo dopo il 1962.

All'atto della presentazione della domanda dovrà essere esibita la patente di abilitazione alla guida dei veicoli in servizio pubblico prescritto dall'art. 80 del D.P.R. del 15/6/959, n° 393, nonché consegnate n° 2 fotografie formato tessera.

Il richiedente deve dimostrare, nel modo che sarà stabilito con apposita ordinanza sindacale, di conoscere perfettamente la topografia e la toponomastica del territorio del Comune, le tariffe in vigore, le norme del presente regolamento.

Art. 12

L'autorizzazione cui al precedente articolo è rilasciata dal Sindaco o da un suo delegato.

Detta autorizzazione non implica in alcun caso la sussistenza di rapporti di sorta tra l'Amministrazione ed i conducenti, dovendosi, in ogni caso e ad ogni fine ed effetto, il servizio prestato dai predetti conducenti ritenere eseguito esclusivamente per conto, nome, interesse rischio, responsabilità del committente titolare della licenza, proprietario dell'autovettura.

L'autorizzazione scade il 31 dicembre di ogni anno ed è rinnovabile annualmente sempre che l'interessato conservi i requisiti necessari e ne faccia esplicita richiesta entro il 20 dicembre di ciascun anno.

Il conducente deve portare con se, durante il servizio, l'autorizzazione.

Il numero di dette autorizzazioni non potrà superare il 5% delle licenze comunali di esercizio.

Art. 13

La licenza comunale di esercizio è strettamente inerente alla persona del titolare. Essa, pertanto, non è cedibile, sotto qualsiasi titolo neppure temporaneamente.

La Giunta Comunale consente il cambio di intestazione delle licenze di esercizio a favore dell'acquirente dell'autoveicolo alle seguenti condizioni:

- a) Che il cedente sia titolare della licenza stessa da almeno 5 anni o abbia compiuto il 60° anno di età.

b) Che l'acquirente sia in possesso dei requisiti di cui agli art. 6 e 7 del presente regolamento e inoltri la relativa istanza, corredata dai documenti giustificativi entro il termine perentorio di 30 gg. dall'avventura vendita.

In pendenza del perfezionamento della voltura, l'Amministrazione in base ad apposito permesso provvisorio di quattro mesi, eventualmente prorogabile, da rilasciarsi dal Sindaco o da un suo delegato può consentire, salvo casi particolari, che l'acquirente dell'autovettura guidi personalmente il taxi a condizione che abbia esibito e consegnato presso la Direzione di Polizia Urbana i documenti attestanti il possesso di tutti i requisiti previsti e in particolare di quelli di cui agli art. 6 - 7 - 13 del presente regolamento.

Nel caso in cui il titolare della licenza taxi intenda trasferire per compravendita il corrispondente autoveicolo deve darne comunicazione al proprio conducente autorizzato se in servizio, o in mancanza, al conducente di cui il cedente si è avvalso. Nella comunicazione devono essere indicati il prezzo e le altre condizioni alle quali la compravendita dovrebbe essere conclusa nonchè l'invito ad esercitare o meno il diritto di prelazione all'acquisto del predetto autoveicolo.

Il conducente deve esercitare il diritto di prelazione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del titolare, offrendo condizioni uguali a quelle comunicategli.

Le comunicazioni di cui sopra verranno notificate a mezzo ufficiale giudiziario.

Il conducente autorizzato a favore del quale è previsto il suddetto diritto di prelazione dovrà aver prestato servizio alle dipendenze del titolare cedente per un periodo complessivo - anche se non continuo - di 365 giorni.

Qualora il titolare si sia avvalso di più conducenti autorizzati, il diritto di prelazione viene riconosciuto a favore di quello che ha maturato alle dipendenze del cedente un maggior periodo di anzianità nella guida dell'alienando taxi.

Nell'istruttoria delle relative pratiche di voltura dovrà essere acquisita:

a) La notifica della dichiarazione con la quale il titolare della licenza di esercizio invita il suo conducente ad esercitare il diritto di prelazione con la indicazione del prezzo richiesto.

b) La dichiarazione di accettazione o di rinuncia alla prelazione da parte del conducente autorizzato o il decorso del termine sopraindicato.

c) Il contratto di compravendita dal quale risulta che il terzo acquirente ha pagato lo stesso prezzo di vendita del veicolo precedentemente offerto al conducente autorizzato.

Art. 14

Il caso di morte del titolare è consentita la voltura della licenza, nell'ordine, a favore del coniuge superstite non legalmente separato, dei parenti discendenti (figli legittimi, legittimati, adottivi, naturali riconosciuti, salvi i provvedimenti del giudice tutelare a favore dei figli di minore età), di ascendenti e collaterali non oltre il sesto grado.

L'erede titolare potrà a sua volta cedere il mezzo, il deroga alla lettera a) dell'art. 13 e cioè, senza attendere che sussista il requisito di 5 anni di titolarità.

Nel caso in cui al titolare deceduto succedano più coeredi nella titolarità della licenza d'esercizio, tutti i contitolari possono richiedere all'Amministratore che uno di essi in possesso dei requisiti di cui ai precedenti artt. 6 e 7 guidi direttamente l'autovettura di cui è comproprietario, presentando un atto notarile di assenso di tutti gli altri contitolari.

La richiesta per la guida da parte di un unico contitolare della licenza dovrà essere presentata entro e non oltre il termine perentorio di giorni quindici dalla data in cui è intervenuta la contitolarità della licenza.

L'Amministrazione salvo casi particolari, si riserva di autorizzare la guida del taxi da parte del contitolare designato.

In caso di mancato accordo i contitolari potranno avvalersi delle prestazioni di un conducente autorizzato.

E' salva la decadenza prevista dall'art. 21 lettera a) del presente regolamento per il mancato inizio del servizio.

La conduzione del taxi da parte del contitolare non costituisce titolo di preferenza a norma del precedente art. 8.

La voltura è subordinata alle seguenti condizioni:

- che gli interessati ne facciano richiesta entro il termine perentorio di 120 giorni da decesso del titolare; in caso di più richieste sarà seguito l'ordine di cui al primo comma.
- che siano in possesso dei requisiti richiesti dall'art.7 del presente regolamento.
- che non siano titolari di un'altra licenza per il servizio da piazza di cui all'art. 6 del presente regolamento;
- che non svolgano abitualmente altre attività lavorative e non abbiano altri cespiti sufficienti, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, al loro mantenimento.

In tali casi la licenza sarà intestata ai titolari di carta di circolazione come previsto dall'art. 10).

Qualora gli interessati, nell'ordine di cui innanzi non posseggano i requisiti di cui alla lettera f) del primo comma dell'art. 7 (iscrizione di cui all'art. 121 del T.U. della legge P.S.) quello previsto dal terzo comma di detto articolo (patente di guida per condurre autoveicoli in servizio pubblico, prescritto dall'art. 80 del D.P.R. 15 giugno 1959 n° 393) e quello previsto dal quarto comma dell'art. 7 (età inferiore a 65 anni), potranno ottenere egualmente la voltura della licenza, avvalendosi della prestazione di un conducente autorizzato.

In pendenza del perfezionamento della voltura l'Amministrazione, in base ad apposito permesso provvisorio di quattro mesi eventualmente prorogabile da rilasciarsi dal Sindaco o da un suo delegato, può consentire, salvo casi particolari, che il taxi venga guidato da un coerede in possesso dei requisiti previsti dall'art. 7 del regolamento o da un conducente autorizzato per la conduzione.

TITOLO III

Obbligo dei titolari della licenza di esercizio e dei prestatori di lavoro conducenti autopubbliche.

Art. 15

Il titolare della licenza di esercizio deve corrispondere annualmente al Comune, quale corrispettivo per l'occupazione di suolo pubblico nei posteggi, una tassa pari a due terzi della tassa annuale di circolazione dovuta allo Stato, giusta l'art. 196 del T.U. per la Finanza Locale, approvato con R.D. 14/9/931, n° 1175, e modificato dall'art.3 della legge 18/4/1962, n° 208.

Detta tassa viene riscossa mediante iscrizione a ruolo.

Il mancato pagamento della tassa, entro il termine stabilito per i tributi comunali, può dar luogo alla sospensione della licenza.

Art. 16

L'autorizzazione comunale rilasciata ai prestatori conducenti autopubbliche comporta il pagamento del diritto fisso di £. 300 (trecento) annuo, da pagarsi all'atto del rilascio e del rinnovo dell'autorizzazione stessa.

Art. 17

Il titolare della licenza di esercizio ha l'obbligo:

- a) Di tenere l'autoveicolo, in ogni sua parte, sia interna che esterna, in stato di costante efficienza, pulizia e decoro;
- b) Di comunicare per iscritto alla Direzione di P.U., entro il termine perentorio di giorni cinque, ogni cambiamento di abitazione, di automezzo e di autorimessa, facendone effettuare annotazione nel libretto di licenza in suo possesso. In mancanza la licenza è sospesa.
- c) Di aver cura che il proprio autoveicolo in servizio sia debitamente provvisto di quattro sportelli, nonchè del segnale luminoso con la scritta <<TAXI>> avente le caratteristiche di cui all'art. 227 del Regolamento di esercizio del D.P.R. 15/6/959, n° 393, approvato con D.P.R. 30/6/959, n° 420, che posteriormente l'autoveicolo sia sempre munito, oltre che dalla targa di riconoscimento prescritta dall'art. 66 del D.P.R. 15/6/959, n° 393, e dall'art. 320 del regolamento di Esecuzione del predetto decreto, anche della targa fornita dalla Direzione di P.U. con la scritta << SERVIZIO PUBBLICO>> e recante il numero progressivo matricolare, imposta dall'Autorità Comunale.

Il predetto numero matricolare deve essere anche dipinto in maniera ben visibile, con vernice nera, su una targhetta ovale a fondo bianco e misurare in altezza almeno cm. 10, al centro della parete esterna degli sportelli anteriori.

L'autoveicolo dovrà, inoltre, essere verificato con i colori che saranno indicati con apposita ordinanza sindacale e recare lungo la scocca della carrozzeria le strisce longitudinali rappresentanti i colori del Comune;

d) Di curare che l'autoveicolo abbia all'interno ben visibili agli utenti le tariffe relative alle concessioni di trasporto e la targhetta del nome e cognome del concessionario, che l'autoveicolo non rechi altri mezzi d'informazione e di pubblicità, salvo diversa disposizione dell'Autorità comunale;

e) Di sottoporre il proprio autoveicolo di noleggio da piazza sia alla verifica annuale sia a qualsiasi altra verifica disposta durante l'anno dall'Autorità Comunale.

Art. 18

Il titolare della licenza di esercizio che ai sensi dell'art.10 è autorizzato a servirsi del conducente prestatore d'opera, è tenuto inoltre:

a) Ad attuare nei confronti del conducente condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria, nonchè rispettare i vigenti accordi interconfederali e le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazione dei cennati contratti ed accordi;

b) A provvedere al versamento in favore del conducente di tutti contributi assicurativi ed assistenziali obbligatori, nonchè ad osservare rigidamente tutte le norme legislative vigenti in materia di rapporti di lavoro.

c) Ad affidare l'autoveicolo soltanto a conducenti che siano forniti dalla prescritta autorizzazione comunale per la guida degli autoveicoli di noleggio da piazza (libretto di lavoro di corso pubblico) valida per l'anno in corso;

d) A curare l'annotazione e la cancellazione da parte della Direzione P.U. entro e non oltre giorni tre, del numero di matricola municipale dell'autoveicolo nel libretto di lavoro del conducente che assume in servizio o lascia il servizio.

Il predetto conducente, all'atto del rinnovo annuale della licenza di conduzione, dovrà esibire presso il Corso pubblico l'apposito tesserino dell'Ufficio di Collocamento dal quale risulti il proprio stato di disoccupato .

Nel momento in cui assume servizio in qualità di conducente dovrà esibire detto tesserino presso il cennato Ufficio di Corso Pubblico.

Art. 19

I conducenti di autoveicoli in servizio di noleggio da piazza, siano essi titolari della licenza di esercizio o prestatori di opera, hanno l'obbligo:

a) Di indossare in servizio la divisa, prescritta con ordinanza sindacale, in stato di decoro e di pulizia;

b) Di osservare tutte le vigenti disposizioni di legge e di regolamento nonchè ogni altra norma emanata dall'Autorità Comunale, nell'interesse del servizio;

c) Di attenersi agli ordini ed istruzioni che, in qualsiasi circostanza, possono venire loro impartiti dai vigili urbani e da altri agenti di forza pubblica;

d) Di trattare sempre con correttezza il pubblico e di serbare costantemente un contegno irrepreensibile sia in servizio che durante le soste nei posteggi;

e) Di visitare diligentemente al termine di ogni corsa l'interno dell'autoveicolo e rinvenendovi qualche oggetto dimenticato, di cui non si possa effettuare l'immediata restituzione al proprietario, depositarlo, entro le successive ventiquattro ore, al competente ufficio della Direzione di P.U.

f) Di accertarsi del regolare e costante funzionamento dell'apparecchio tassametrico che dovrà essere tenuto sempre scoperto e ben visibile. In caso di guasto al predetto apparecchio il conducente deve sospendere immediatamente il servizio. Qualora, però, l'autoveicolo sia già noleggiato, il conducente deve condurre il passeggero a destinazione, se questi lo richieda, riscuotendo un compenso approssimativo in proporzione del percorso effettuato, compenso che in caso di contestazione, sarà depositato presso la Direzione di P.U. in attesa della decisione che la stessa adotterà al riguardo;

g) Di porre in azione l'apparecchio tassametrico all'inizio della corsa e di farne cessare il funzionamento a corsa ultimata, facendo prendere visione al passeggero dell'importo segnato dall'apparecchio. L'inosservanza di tale norma comporta la perdita del preteso prezzo della corsa;

h) Di segnalare alla Direzione di P.U., entro il termine di ventiquattro ore, a pena di sospensione, il guasto per il quale l'autoveicolo è stato ritirato dal servizio;

i) Di aderire, in ogni caso, alla richiesta di trasporto da parte di qualsiasi cittadino nell'ambito del territorio comunale a meno che l'autoveicolo non sia già impegnato ed in tal caso il tassametro deve avere la banderuola abbassata e in evidenza la dicitura <<OCCUPATO>> e non stia per rientrare in rimessa per compiuto servizio o per guasti. In questa ultima ipotesi la banderuola del tassametro deve essere coperta dal copribanderuola di colore verde, con la scritta << FUORI SERVIZIO >>;

l) Di compiere i servizi richiesti dai vigili urbani, dagli agenti di forza pubblica o dai cittadini nell'interesse dell'ordine e della sicurezza, o per trasporti di malati, di feriti o di agenti anche se non siano retribuiti immediatamente.

I conducenti dovranno provvedere alle operazioni di disinfezione e pulizia ove sia necessario.

In caso di pagamenti differiti gli agenti della forza pubblica rilasceranno ai conducenti i buoni che attestino i servizi prestati.

In caso di trasporti di malati o feriti, a richiesta degli stessi o dei cittadini che li accompagnino, il conducente, qualora non venga retribuito immediatamente deve far constatare l'avvenuto trasporto e l'importo della corsa dagli agenti di servizio presso il pronto soccorso ed in mancanza dai sanitari ospedalieri preposti all'accettazione, al fine di avere titolo per essere rimborsati dal Comune;

m) Di caricare sull'autoveicolo i bagagli dei passeggeri che si possono trasportare senza deterioramento della carrozzeria;

n) Di essere provvisti di una guida della Città.

Art. 20

Ai conducenti, siano essi titolari della licenza o prestatori d'opera è vietato:

- a) Di fumare o mangiare durante la corsa con o senza passeggeri;
- b) Di mangiare, durante la sosta nel posteggio, stando all'interno dell'autovettura;
- c) Di adibire l'autoveicolo ad uso diverso da quello per il quale è autorizzato;
- d) Di fare schiamazzi durante le soste nei posteggi;
- e) Di usare parole volgari durante le corse e le soste nei posteggi;
- f) Di far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che hanno noleggiato, salvo l'autorizzazione da parte di queste ultime;
- g) Di rifiutare il trasporto ad un numero di persone compreso nel limite massimo dei posti consentiti sulle caratteristiche dell'autoveicolo;
- h) Di tenere sull'autoveicolo cani propri;
- i) Di deviare, di loro iniziativa, dal percorso più breve per raggiungere la destinazione indicata dal passeggero;
- l) Di chiedere, per qualsiasi motivo, una somma maggiore dell'importo segnato dall'apparecchio tassametrico al termine della corsa, salvo i diritti da sperimentare verso le persone che avessero cagionato danno all'autoveicolo;
- m) Di fermare l'autoveicolo o di interrompere il servizio, salvo espressa richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
- n) Di trasportare passeggeri sull'autoveicolo, senza avere prima abbassata la banderuola del tassametro, tenendo in evidenza la dicitura <<OCCUPATO>>. Il mancato abbassamento della predetta banderuola dà diritto al passeggero, che ha richiesto invano tale adempimento, di rifiutare di corrispondere il prezzo della corsa effettuata, salvo le decisioni della Direzione di P.U. che dovrà essere investita della questione.

TITOLO IV

Decadenza, revoca e sospensione della licenza di esercizio e dell'autorizzazione a condurre autopubbliche

Art. 21

La licenza di esercizio viene a decadere nei seguenti casi:

- a) Per mancato inizio del servizio entro il termine di mesi due dalla data di notifica della comunicazione del rilascio della licenza;
- b) Per esplicita dichiarazione di rinuncia alla licenza da parte del titolare;
- c) Per decesso del titolare della licenza, salvo quanto previsto dall'articolo 14;
- d) Per fallimento del titolare dell'agenzia. Qualora, però, il Magistrato assegni un periodo di esercizio provvisorio, l'Autorità comunale potrà concedere una proroga per lo stesso periodo di tempo dell'esercizio provvisorio, prima di considerare decaduta la licenza.

L'autorizzazione ai prestatori di lavoro conducenti autopubbliche viene a decadere nei seguenti casi:

- a) Per esplicita dichiarazione di rinuncia dell'autorizzazione;
- b) Per la morte del titolare.

Art. 22

I - La licenza di esercizio viene revocata:

- a) Per condanne penali definitive particolarmente rilevanti ai fini dell'espletamento del servizio pubblico da piazza;
- b) Per ripetute infrazioni commesse dal titolare della licenza che abbiano dato luogo a più volte alla sospensione della licenza stessa;
- c) Quando venga a mancare nel titolare uno dei requisiti prescritti per l'esercizio di cui all'art. 7, salvo le eccezioni di cui all'art.10;
- d) Quando il titolare, che ai sensi dell'art. 10 è autorizzato a servirsi del conducente prestatore d'opera non ottemperi a quanto previsto dalle lettere a) e b) dell'art. 18;
- e) Quando il titolare non conduca personalmente l'autoveicolo e non sia autorizzato, a norma dell'art. 10, ad avvalersi della prestazioni di conducente prestatore d'opera munito della prescritta autorizzazione;
- f) Per ripetuto mancato rispetto dei turni di servizio o delle tariffe, per manomissione o per abusiva regolazione del tassametro;
- g) Per irregolarità di natura tale da rendere incompatibile nell'interesse del servizio l'ulteriore prosecuzione dell'esercizio da parte del titolare;
- h) Quando il titolare non provveda nel termine prefissatogli alla messa in efficienza o alla sostituzione dell'autoveicolo che in sede di verifica sia risultato non essere nel dovuto stato di conservazione e di decoro.

II - L'autorizzazione comunale a condurre autopubbliche di cui all'art. 11 viene revocata:

- a) Per condanna penale definitiva, sempre che il reato sia infamante o rilevante in relazione al servizio pubblico da piazza;
- b) Per ripetute infrazioni commesse dal titolare della autorizzazione che abbiano dato luogo più volte alla sospensione dell'autorizzazione stessa;
- c) Per la inosservanza all'ordine dell'Autorità Comunale di sospendere l'attività di conducente;
- d) Quando venga a mancare nel titolare dell'autorizzazione uno dei requisiti di cui all'art.11;
- e) Per irregolarità di natura tale da rendere incompatibile nell'interesse del servizio l'ulteriore prosecuzione dell'esercizio;
- f) Quando il titolare si faccia sostituire nel servizio da persona non espressamente autorizzata dalla civica Amministrazione;
- h) Per ripetuto o mancato rispetto dei turni di servizio o delle tariffe, per manomissioni o per abusiva regolazione del tassametro.

Art. 23

Per infrazioni commesse dal titolare della licenza di esercizio non passibili di revoca, a termine dell'articolo precedente, sarà applicata la sospensione della licenza.

Per infrazioni commesse dal prestatore di lavoro, conducente autopubblica non passibile di revoca, a termine dell'articolo precedente, sarà applicata la sospensione dell'autorizzazione comunale.

La sospensione della licenza o dell'autorizzazione non può avere durata superiore a sei mesi.

Art. 24

Il provvedimento di sospensione della licenza d'esercizio e quello di revoca o di sospensione dell'autorizzazione a condurre l'autopubblica viene adottato dal Sindaco o dal suo delegato.

In tutti i casi d'infrazione al regolamento, l'Amministrazione deve preventivamente contestare gli addebiti all'interessato che può presentare le sue discolpe nel termine prefissogli dall'ufficio.

Art. 25

La licenza di esercizio e l'autorizzazione a condurre autopubbliche verranno ritirate dalla Direzione di Polizia Urbana in caso di decadenza, revoca o sospensione.

Art. 26

In tutti i casi di revoca, decadenza o rinuncia della licenza d'esercizio o di autorizzazione comunale a condurre autopubbliche, ai titolari delle medesime non spetta alcun rimborso per diritti o tasse già corrisposte.

TITOLO V

Disciplina del servizio posteggi e tasseometri, vigilanza sul servizio e verifica automezzi

Art. 27

E' facoltà del Sindaco, sentite le organizzazioni sindacali, di stabilire turni straordinari, diurni e notturni in occasione di esposizioni, raduni, spettacoli, cerimonie ed in ogni altro caso in cui l'eccezionale concorso di pubblico o giustificati motivi lo richiedano, precisando gli autoveicoli che devono espletarli e le località per i posteggi che possono essere diversi da quelli normali.

Art. 28

In caso di guasto dell'autoveicolo, tale da impedire la continuazione del servizio, il conducente ha diritto di riscuotere l'importo del servizio già espletato segnato dall'apparecchio tassametrico.

Il passeggero ha, però, il diritto di far constatare la sussistenza o meno del guasto da vigile o agente di forza pubblica che trovasi nelle vicinanze del punto di arresto dell'autoveicolo.

Il guasto occorso all'autoveicolo deve essere, ai sensi dell'art. 19, lettera h), segnalato alla Direzione di P.U. nel termine perentorio di ventiquattro ore.

Art. 29

Il passeggero, giunto a destinazione, può trattenere l'autoveicolo, anticipando al conducente, oltre alla somma già segnata dall'apparecchio tassametrico, un deposito equivalente al corrispettivo ad un ora di servizio, con salvezza, sempre della liquidazione alla fine del servizio.

Trascorsa tale ora, senza che il passeggero sia ritornato, il conducente è facoltato a non attendere ulteriormente.

Il conducente che continui ad attendere spontaneamente il passeggero oltre un'ora con l'apparecchio tassametrico in funzione, non ha diritto ad alcuna somma segnata dall'apparecchio in parola.

Art. 30

Il corrispettivo del servizio degli autoveicoli di noleggio da piazza è stabilito dalla Giunta Comunale in base alle tariffe fornite dal Comitato Provinciale dei Prezzi ed è registrato dall'apparecchio tassametrico.

Art. 31

Per esigenze di viabilità o per altro giustificato motivo, gli agenti municipali possono temporaneamente limitare il numero degli autoveicoli o vietare, del tutto, la sosta in un determinato posteggio.

Art. 32

Il conducente nell'immettere l'autoveicolo nel posteggio e per tutto il tempo che vi sosta, dovrà attenersi scrupolosamente alle seguenti prescrizioni:

- a) Allineare l'autoveicolo secondo l'ordine di arrivo ed eventualmente secondo le disposizioni impartite dagli agenti municipali;
- b) Applicare sulla banderuola del tassametro, quando l'autoveicolo è il primo a dover essere noleggiato, uno speciale copribandieruola con la indicazione <<N.1>>;
- c) Disporre l'autoveicolo in modo da non occupare spazio maggiore di quello destinato al mezzo stesso;
- d) Rispondere sollecitamente alle richieste telefoniche di servizio specie quando il proprio autoveicolo è, per turno, il primo a dover essere noleggiato, usando sempre un tono garbato;
- e) Restare sempre presso l'autoveicolo per essere pronto a partire non appena l'autoveicolo viene noleggiato.

Art. 33

Ogni autoveicolo in servizio da noleggio da piazza deve essere provvisto di uno speciale apparecchio che possa illuminare, nelle ore serali e notturne, il tassametro dalla parte delle registrazioni.

Detto apparecchio di illuminazione deve entrare in funzione non appena l'autoveicolo viene noleggiato.

Art. 34

Il perfetto funzionamento dell'apparecchio tassametrico potrà essere, in qualsiasi momento, verificato dai funzionari e dagli agenti incaricati, senza che gli interessati possano opporsi o pretendere un qualsiasi compenso.

Il titolare della licenza di esercizio ed il conducente sono responsabili in solido del regolare funzionamento del tassametro.

Art. 35

Le riparazioni degli apparecchi tassametrici devono essere eseguite esclusivamente presso le speciali officine autorizzate dal Comune alla presenza di un funzionario della Direzione di P.U., all'uopo designato, il quale si assicurerà, tra l'altro, della perfetta piombatura degli apparecchi in parola.

Art. 36

Per esprimere pareri in ordine alla disciplina del servizio in parola ed alla emanazione di nuove norme in materia è istituita una Commissione Consultiva di Vigilanza sul Corso Pubblico.

Detta commissione è nominata con decreto del Capo dell'Amministrazione ogni biennio ed è presieduta dal Sindaco o suo delegato.

Sono chiamati a far parte della Commissione;

- 1) Un Rappresentante dell'Ispettorato Compartimentale della Motorizzazione Civile;
- 2) Un Rappresentante della Camera di Commercio;
- 3) Un Rappresentante dell'Automobil Club di Napoli;
- 4) Un Rappresentante dell'Ente Provinciale per il Turismo;
- 5) Un Rappresentante dell'Azienda Autonoma di Cura Soggiorno e Turismo;
- 6) Un Rappresentante per ogni Organizzazione Sindacale di categoria che abbia una rappresentanza non inferiore al 5% dei titolari di licenza, fatte salve le Organizzazioni Sindacali di categoria costituite al 31.08.1987;
- 7) Un Rappresentante della Questura;
- 7/bis) Un Rappresentante del Servizio Regionale Trasporti.

Sono componenti di diritto della commissione della commissione stessa:

- 8) Il Direttore dei Servizi di P.U.
- 9) L'Avvocato Capo;
- 10) L'Ingegnere Capo;
- 11) Il Comandante dei VV.UU.
- 12) Il Capo Sezione dell'Ufficio Corso Pubblico che funziona da Segretario.

I pareri espressi dalla Commissione non sono vincolanti. Essi sono obbligatori nei seguenti casi:

- a) Revoca della licenza di esercizio;
- b) Determinazione delle tariffe da applicare per il servizio da noleggio da piazza.

Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza di almeno sei componenti.

Ogni membro di detta Commissione, munito di apposita tessera di riconoscimento, ha diritto di richiedere l'intervento dei Vigili Urbani per la contestazione e la repressione di qualsiasi infrazione al presente regolamento ed in genere alle norme in vigore per la disciplina della circolazione stradale nonché di intervenire alle operazioni di verifica degli autoveicoli disposta dalla Autorità Comunale.

Art. 37

I titolari delle licenze comunali di esercizio debbono presentarsi alle visite di controllo di cui all'art.5 in divisa regolamentare.

Nei casi previsti dall'articolo 10, alle predette visite dovranno essere presenti il titolare della licenza ed il prestatore di lavoro conducente, quest'ultimo con la divisa regolamentare. Il titolare che, per giustificati impedimenti non possa intervenire alla summenzionata visita potrà farsi rappresentare da persona di sua fiducia munita di delega notarile

Art. 38

Gli autoveicoli devono essere presentati alla visita ed alle verifiche, di cui all'art. 5 in perfetto stato di manutenzione sotto il profilo della conservazione del decoro, muniti di tutti gli accessori prescritti, con le verniciature asciutte, eseguite in conformità delle disposizioni impartite in merito.

Se le deficienze dell'autoveicolo sono di scarso rilievo, potrà consentirsi che lo stesso circoli provvisoriamente salvo a ripresentarlo in perfetto ordine alla scadenza del termine fissato.

I giudizi sulla rispondenza o meno dell'autoveicolo alle condizioni estetiche stabilite dall'Amministrazione Comunale sono insindacabili.

Qualora la Direzione di Polizia Urbana ritiene che l'autoveicolo non risponda ai requisiti tecnici necessari per espletare il servizio al quale è adibito ne informerà l'Ispettorato Compartimentale della Motorizzazione Civile per i provvedimenti del caso.

TITOLO VI

Disposizioni finali

Art. 39

Le infrazioni alle norme del presente regolamento saranno, ai sensi dell'art. 106 e seguenti della Legge Comunale e Provinciale, approvata con R. D. 3 marzo 1934, n°383, punite con l'ammenda, salvi i provvedimenti disciplinari.

Le relative contravvenzioni sono oblabili presso l'Avvocatura Municipale, a norma della relativa tariffa determinata dall'Amministrazione Comunale.

Art. 40

Ogni precedente disposizione contraria al presente regolamento si intende abrogata.

Art. 41

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si fa richiamo alle disposizioni contenute nelle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvata con D.P.R. 15-6-1959, n° 393, e relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 30-6-1959, n° 420, negli artt. 105 e 113 del R.D. 8-12-1933, n° 1740, rimasti in vigore ai sensi dell'art. 145, secondo comma, del D.P.R. 15-6-1959, n° 393, sopra citato, della Legge Comunale e Provinciale e norme attinenti e degli altri regolamenti comunali in quanto possono direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme del presente regolamento.

TITOLO VII

Stipula di polizze assicurative

Art. 42

L'Amministrazione Comunale potrà concorrere a realizzare in favore dei tassisti titolari, che al compimento del 65° anno di età perdano la titolarità della licenza, la stipula di polizza assicurativa di liquidazione, sempre che venga istituito dalla categoria idoneo ed unitario organismo mutualistico diretto a raggiungere tale finalità.

TITOLO VIII

Norme transitorie

Art. 43

Alla scadenza della 31.12.1976 sarà rinnovata ai titolari di più licenze di esercizio dal servizio di autopubblica da piazza una sola licenza e saranno revocate le licenze eccedenti.

Conserveranno validità tutte le autorizzazioni a condurre autopubbliche da piazza già concesse alla data di entrata in vigore della presente norma.

In eccedenza al numero chiuso di cui all'ultimo comma dell'art. 12 del presente Regolamento è consentito il rilascio dell'autorizzazione a condurre autopubbliche da piazza a favore del coniuge o

di un discendente, ascendente e collaterale di primo o secondo grado del titolare della licenza di esercizio a condizione:

- 1) Che il richiedente sia in possesso di tutti i requisiti all'art. 11;
- 2) Che il richiedente l'autorizzazione a condurre si impegni a guidare esclusivamente la autovettura da piazza la cui relativa licenza di esercizio risulti intestata al coniuge al discendente, ascendente o al collaterale.

La conduzione del taxi da parte del coniuge del discendente dell'ascendente o del collaterale di primo grado o secondo grado non costituirà titolo di preferenza a norma del precedente art. 8.

Le licenze di conduzione in eccedenza, di cui al presente articolo, potranno essere assorbite in quelle ordinarie, stabilite in numero chiuso di cui all'ultimo comma dell'art. 12 nei limiti delle vacanze che si avranno in detto numero chiuso e secondo le date di consegna di quelle rilasciate in eccedenza. A parità di data di rilascio prevarrà l'età.

Le licenze di esercizio del servizio di autopubbliche da piazza volturate in attuazione dei soppressi 2° e 3° comma dell'art.13 coserveranno validità per la vita del titolare, salvi i cambi di intestazione previsti dalle vigenti norme.

DATE DA RICORDARE

I rimborsi benzina vanno sottoscritti nei seguenti periodi:

Gennaio - Febbraio: dal 20 Marzo al 5 Aprile

Marzo -Aprile: dal 20 Maggio al 5 Giugno

Maggio - Giugno: dal 20 Luglio al 5 Agosto

Luglio - Agosto: dal 20 Settembre al 5 Ottobre

Settembre - Ottobre: dal 10 Novembre al 5 Dicembre

Novembre - Dicembre: dal 20 Gennaio al 5 Febbraio

=====

Rinnovo Licenza: dal 1 al 30 Settembre

Rinnovo Libretto di conduzione: entro il 20 Dicembre dell'anno

Denuncia IVA + versamento: dal 15 Febbraio al 3 Marzo

Denuncia Reddito (mod. 740): dal 1 Maggio al 31 Maggio

Anticipo denuncia Reddito (740): dal 1 al 30 Novembre

Tassa di circolazione

Revisione Auto

Foglio iscrizione

Rinnovo patente o bollo

Assicurazione/...../.....

**RIEPILOGO CONCERNENTE MODIFICAZIONI, AGGIUNZIONI, SOPPRESSIONI, ECC.
APPORTATE AD ALCUNI ARTICOLI DEL REGOLAMENTO DI CORSO PUBBLICO PER
SERVIZIO DA PIAZZA A TASSAMETRO.**

Articolo

Delib. G.M.

Data

Delib. Consiglio

Data

3

333

01/06/984

10

14/09/984

5

4

10/06/989

3

17/07/989

7

423

22/04/982

229

03/11/982

7

333

01/06/984

10

14/09/984

7

4

10/06/989

3

17/07/989

9
240
17/12/987
1
31/03/989

11
423
22/04/982
229
03/11/982

12
4
10/06/989
3
17/07/989

13
423
22/04/982
229
03/11/982

13
333
01/06/984
10
14/09/984

13
13
04/08/988
2
31/03/989

13
3
10/06/989
2
17/07/989

14
423
22/04/982
229
03/11/982

14
333

01/06/984
10
14/09/984

14
240
17/12/987
1
31/03/989

18
333
01/06/984
10
14/09/984

22
333
01/06/984
10
14/09/984

36
240
17/12/987
1
31/03/989

43
333
01/06/984
10
14/09/984

43
4
10/06/989
3
17/07/989